



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IX SEZIONE CIVILE

in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 73012 dell'anno 2011 vertente

tra

elettivamente domiciliato in

presso lo studio dell'Avv. David Giuseppe Apolloni che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine dell'atto di citazione

attore

e

, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata

presso lo studio dell'Avv. che la rappresenta e difende in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

convenuta

oggetto: intermediazione mobiliare

conclusioni: come in atti e verbali di causa

FATTO E DIRITTO

ha citato in giudizio per far dichiarare la nullità, l'annullamento o la risoluzione delle operazioni di acquisto di bond della Repubblica Argentina effettuate per suo conto dalla Banca

rispettivamente in data 14 luglio 1997 (per



un valore nominale di Euro _____, ed in data 22 giugno 1999 (per un valore nominale di Euro _____) e per fare accertare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale della banca convenuta con conseguente condanna della stessa alla restituzione delle somme investite pari complessivamente ad euro _____ e al risarcimento di tutti i danni subiti compreso il maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c..

A fondamento delle domande l'attore ha dedotto di non aver mai ordinato l'acquisto di detti titoli e prima ancora di non aver stipulato un contratto quadro di intermediazione mobiliare in forma scritta come previsto dalla legge. A questo proposito il _____ ha prodotto le copie di un contratto quadro datato 2 giugno 1999 e di un ordine d'acquisto datato 14 luglio 1997 (copie inviate dalla banca su sua espressa richiesta), disconoscendo la loro conformità agli originali e le sottoscrizioni apposte sugli stessi. Ha lamentato ancora che la banca intermediatrice non aveva correttamente adempiuto agli obblighi informativi e comportamentali ad essa imposti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti al tempo degli acquisti, sostenendo in particolare che la banca intermediatrice aveva proposto strumenti inadeguati al profilo di rischio del cliente e che le operazioni erano state poste in essere in conflitto di interessi, in quanto i titoli non erano stati acquistati sul libero mercato ma dal portafogli dello stesso istituto di credito che faceva parte del pool di banche costituenti il consorzio di collocamento di bond argentini.

Costituitasi in giudizio _____ preliminarmente ha eccepito la prescrizione di tutte le azioni svolte da controparte e delle connesse pretese restitutorie e risarcitorie; nel merito ha dedotto l'infondatezza delle domande avversarie, sostenendo la piena validità delle due operazioni di investimento precedute dalla stipulazione in forma scritta di un primo contratto quadro in data 14 maggio 1993 e di un secondo contratto quadro in data 2 giugno 1999; ha affermato inoltre di aver correttamente adempiuto nel corso del rapporto a tutti gli obblighi imposti dalla legge e



dai regolamenti Consob. La convenuta ha prodotto le copie del contratto quadro del 14 maggio 1993 e (in aggiunta a quelle già prodotte dall'attore) dell'ordine di acquisto del 14 luglio 1997 e del contratto quadro del 2 giugno 1999.

Alla prima udienza di comparizione e trattazione l'attore ha disconosciuto formalmente le fotocopie depositate da controparte contestando ex art. 2719 c.c. la loro conformità agli originali e negando che le sottoscrizioni apposte sugli stessi fossero a lui attribuibili. La banca convenuta ha proposto istanza di verifica già preannunciata nella comparsa di costituzione.

La causa è stata istruita in via documentale e, in mancanza di ulteriori richieste istruttorie, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25 marzo 2015, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta.

Al riguardo è bene precisare che il termine prescrizionale deve essere fatto decorrere ai sensi dell'art. 2935 c.c. dal momento in cui è possibile esercitare il diritto e, quindi, dal dicembre 2001, allorquando è stato dichiarato il default della Repubblica Argentina con la conseguente perdita definitiva degli investimenti oggetto di causa.

Il ha dato prova di aver tempestivamente interrotto sia il termine quinquennale (riferibile all'azione di annullamento del contratto e di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale) che il termine decennale (riferibile all'azione di restituzione e di risarcimento danni per responsabilità contrattuale) mediante la lettera raccomandata datata 25 settembre 2006, con la quale ha messo in mora la banca convenuta (doc. 33 allegato alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. di parte attrice). L'avvenuta ricezione di detta nota è comprovata dalla lettera di risposta datata 28 novembre 2006, nella quale Banca (ora) ha fatto espressa menzione della comunicazione del



25/09/2009 prendendo atto "della volontà di interrompere i termini di prescrizione" (doc. 34 allegato alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. di parte attrice).

Il termine di prescrizione è stato poi nuovamente interrotto con la lettera raccomandata datata 20 ottobre 2010, ricevuta da [redacted] (cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione) e con la notifica dell'atto di citazione perfezionatasi in data 13 dicembre 2011.

Ciò premesso la domanda di nullità proposta dal sig. [redacted] è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.

In base all'art. 23 d.lgs. 58/98 la validità del contratto quadro di intermediazione finanziaria e delle operazioni compiute in esecuzione dello stesso è subordinato alla sua stipulazione in forma scritta che è onere della banca provare.

Nel caso di specie l'attore ha ritualmente e tempestivamente disconosciuto ai sensi dell'art. 2719 c.c. la conformità agli originali: a) della fotocopia prodotta dalla convenuta come documento 1 e raffigurante il presunto contratto quadro del 14 maggio 1993; b) della fotocopia prodotta dalla convenuta come documento 3 e raffigurante il presunto contratto quadro del 2 giugno 1999; c) della fotocopia prodotta dalla convenuta come documento 2 e raffigurante il presunto ordine di acquisto datato 14 luglio 1997 avente ad oggetto titoli "Argentina 10% Trasf." per un controvalore nominale lire [redacted] (pari ad euro [redacted]).

Rispetto ai medesimi documenti sopra elencati, parte attrice ha, altresì, disconosciuto le sottoscrizioni ivi riportate ai sensi dell'art. 214 c.p.c. negando la loro attribuibilità al signor Sardella.

A fronte di ciò, la banca convenuta aveva l'onere di produrre in giudizio gli originali, al fine di ottenerne la verifica, mentre si è limitata a chiedere ai sensi dell'art. 216 c.p.c. la verifica senza produrre gli originali delle scritture disconosciute, con conseguente inammissibilità dell'istanza e inutilizzabilità delle copie quali prove della stipulazione in forma scritta dei due contratti quadro (cfr., ex multis, Cass.



19/10/1999 n. 11739, Cass. 14 maggio 2004 n. 9202 e, da ultimo, Cass. ordinanza n. 7267 del 27 marzo 2014).

La mancanza di prova circa l'esistenza di un contratto quadro stipulato in forma scritta determina, a norma dell'art. 23 d.lgs. 58/98, la nullità delle operazioni di acquisto poste in essere in esecuzione del suddetto contratto e oggetto delle doglianze dell'attore.

Ne consegue il diritto del sig. _____ alla restituzione della somma di euro _____ pari all'esborso complessivamente sostenuto per l'acquisto dei titoli argentini. Dovendosi applicare la disciplina dell'indebito oggettivo, mancando la prova specifica circa la mala fede della banca convenuta, quest'ultima è tenuta al pagamento degli interessi soltanto dalla domanda che deve essere fatta risalire alla prima lettera raccomandata del 25 settembre 2006.

Quanto al maggior danno da svalutazione monetaria specificamente dedotto dall'attore lo stesso può essere riconosciuto soltanto nei limiti della eventuale differenza tra il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. SU 16/07/2008 n. 19499).

Nessuna altra somma può essere liquidata a titolo risarcitorio non essendo state specificamente dedotte né tanto meno provate ulteriori voci di danno conseguenti agli investimenti dichiarati nulli.

L'accoglimento delle domande sopra esaminate determina l'assorbimento di tutte le altre domande formulate dall'attore.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo con distrazione in favore del difensore dell'attore che si è dichiarato antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da _____ nei



confronti di ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara la nullità dei contratti di acquisto di titoli argentini posti in essere dalla per conto dell'attore in data 14 luglio 1997 ed in data 22 giugno 1999;
- condanna : a pagare in favore di la somma di euro oltre agli interessi al saggio legale ovvero, qualora più elevato, al saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi con decorrenza dal 25/09/2006 fino al soddisfo;
- condanna a rifondere a le spese del giudizio liquidate in complessivi euro di cui euro per esborsi ed euro per compensi professionali oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore dell'attore.

Roma, 15/07/2015

Il Giudice
dott. Giuseppe Russo

